



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.555

DEL ...28/08/2025

OGGETTO: Proroga al 31 gennaio 2026 del termine di vigenza delle zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia istituite durante la pianificazione 2007-2012 e che hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell'attività cinofila nel periodo di validità del PFVR 2022-2027.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 31 gennaio 2026, termine di chiusura della stagione venatoria 2025/2026, del termine di vigenza delle zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia istituite durante la pianificazione 2007-2012 e che hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell'attività cinofila nel periodo di validità del PFVR 2022-2027, al fine di consentire dei relativi provvedimenti istitutivi o di rinnovo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»» e in particolare l'articolo 11;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/20221 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;

VISTA la D.G.R. n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*» e fatto specifico riferimento all'art. 10, comma 8 che dispone che i piani faunistico-venatori regionali comprendano le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;

RICHIAMATA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*» e fatto specifico all'articolo 18;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «*Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»*», articolo 11;

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023 con cui si approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 riassorbendo i contenuti richiamati all'articolo 1 della L.R. 2/2022 abrogato con Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18/07/2023;

VISTA la D.G.R. n. 401 del 09 aprile 2024 ad oggetto “*Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023*”;

VISTA la D.G.R. n. 1179 del 15 ottobre 2024 con la quale sono stati approvati i criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per l’autorizzazione di prove cinofile;

VISTO il D.D.R. n. 10 del 20 gennaio 2025 con il quale sono state approvate, sia le disposizioni integrative per l’applicazione dei criteri per l’istituzione, il rinnovo (con o senza modifiche) e la gestione delle zone destinate all’addestramento e allenamento dei cani da caccia, approvati con D.G.R. n. 1179 del 15/10/2024, sia la modulistica per la presentazione della relativa istanza;

CONSIDERATO, in particolare, che all’Allegato A del sopracitato D.D.R. n. 10/2025 è stato previsto che “*le ZAC istituite nel periodo di vigenza del PFVR 2007-2012 e i cui soggetti gestori, successivamente all’approvazione del PFVR 2022-2027, hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell’attività cinofila all’interno delle stesse, sono prorogate fino all’apertura della stagione venatoria 2025/2026: oltre tale data le stesse decadono senza la necessità di adottare alcun provvedimento*”;

CONSIDERATO che ciascuna sede territoriale dell’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, a seguito dell’adozione della D.G.R. n. 1179/2024 e del D.D.R. n. 10/2025, ha provveduto al rilascio di numerosi provvedimenti di istituzione e/o rinnovo di zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia (ZAC), sia a carattere “temporaneo” (attività cinofila consentita al di fuori del periodo venatorio) che “permanente” (attività cinofila consentita tutto l’anno);

CONSIDERATO, tuttavia, che, pur in presenza di volontà al mantenimento e proseguimento dell’attività cinofila, per molte ZAC istituite durante la pianificazione 2007-2012 non è stata ancora acquisita l’istanza di rinnovo corredata dalla documentazione prevista;

CONSIDERATO, in particolare, che nelle ZAC “temporanee” l’attività cinofila, con (ZAC di tipo B2) o senza abbattimento di fauna (ZAC di tipo A2), risulta consentita solo al di fuori del periodo venatorio, comprensivo dell’eventuale preapertura e posticipo, mentre, al di fuori di tale periodo, negli stessi siti è consentito l’esercizio della caccia;

CONSIDERATO che presso ciascuna sede territoriale dell’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sono attualmente depositate alcune istanze di rinnovo di ZAC, che potranno essere sottoposte alla relativa istruttoria solo al termine del periodo di tesseramento venatorio per la stagione 2025/2026, considerando la complessità della fase di valutazione della documentazione prodotta;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1253 del 18/10/2022 sono stati aggiornati i termini istruttori di conclusione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale, tra cui anche quello di istituzione delle ZAC (codice procedimento 1906), fissato a 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza;

RITENUTO pertanto, nelle more dell’istituzione e rinnovo delle zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia, da attuarsi entro i termini temporali soprammenzionati e secondo i criteri e indirizzi previsti dalla D.G.R. n. 1179/2024 e del D.D.R. n. 10/2025, di procedere alla proroga al 31 gennaio 2026 (termine di chiusura della stagione venatoria 2025/2026) del periodo di vigenza delle ZAC istituite durante la pianificazione 2007-2012 e che hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell’attività cinofila nel periodo di validità del PFVR 2022-2027;

DECRETA

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare al 31 gennaio 2026 il termine di vigenza delle zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia istituite durante la pianificazione 2007-2012 e che hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell'attività cinofila nel periodo di validità del PFVR 2022-2027;
3. di stabilire che le istanze di rinnovo delle ZAC di cui al sopraccitato punto 2., corredate della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1179/2024 e dal D.D.R. n. 10/2025, al fine di consentire l'adozione del provvedimento finale entro i termini fissati dalla D.G.R. n. 1253/2022, dovranno pervenire all'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria entro la data del 02 dicembre 2025;
4. di dare atto che, qualora nel corso di vigenza della proroga di cui al precedente punto 1. sia possibile provvedere al rilascio del relativo provvedimento istitutivo o di rinnovo della ZAC, la medesima proroga viene a decadere contestualmente all'avvio del medesimo regime autorizzatorio a titolo definitivo;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

f.to Dott. Pietro Salvadori